

Proposta di Consiglio Comunale

N° 40 del 09/07/2026

OGGETTO: GC: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA – MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 1 della Legge 147/2013 disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con la possibilità, prevista dal comma 668 del medesimo articolo 1, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- l'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“Con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”*;
- per effetto delle disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per le entrate proprie, contenute nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la suddetta potestà regolamentare dell'Ente si applica a tutte le entrate locali, dunque anche alla tariffa sui rifiuti di natura patrimoniale corrispettiva;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva – TARIP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 87 del 16/12/2024;

RICHIAMATE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la Legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva ai fini della copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, ad € 0,10 per utenza per anno e ai fini della copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 che ha disciplinato la nuova componente perequativa pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”, riferito al periodo 2026-2029;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, che contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

RITENUTO opportuno procedere all'aggiornamento del Regolamento sopracitato, al fine di adeguarne i contenuti all'evoluzione del quadro normativo e regolatorio di riferimento, di migliorarne la chiarezza applicativa e di assicurare una gestione del servizio maggiormente improntata ai principi di trasparenza, equità, semplificazione amministrativa ed efficacia;

RITENUTO, in particolare, necessario apportare le seguenti modifiche al Regolamento:

- aggiornare i riferimenti al soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a seguito dell'avvicendamento nella gestione del servizio;
- rendere maggiormente trasparente e comprensibile la struttura della tariffa corrispettiva, esplicitando le diverse componenti di costo che concorrono alla determinazione della stessa, in coerenza con la disciplina vigente e con i principi di trasparenza nei confronti dell'utenza;
- integrare e precisare la disciplina della tariffa giornaliera, definendone con maggiore dettaglio i presupposti applicativi, le modalità di determinazione e gli adempimenti a carico dei soggetti interessati;
- rivedere e integrare la disciplina delle agevolazioni tariffarie, introducendo precisazioni interpretative e modifiche finalizzate a garantire maggiore uniformità applicativa, certezza del diritto ed equità nel riconoscimento dei benefici;
- adeguare le disposizioni regolamentari concernenti le agevolazioni sociali per le utenze domestiche alle prescrizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 355/2025/R/Rif, recante la disciplina delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
- armonizzare la disciplina degli interessi dovuti in caso di rateizzazione dei pagamenti e di morosità con quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 10 dicembre 2009 e ss.mm.ii., al fine di assicurare uniformità nella disciplina delle entrate comunali;
- introdurre una specifica maggiorazione tariffaria nei confronti degli utenti che, pur essendovi tenuti, non provvedano al ritiro degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti e all'applicazione della tariffazione puntuale, quale misura volta a garantire la corretta gestione del servizio, la tracciabilità dei conferimenti e il rispetto degli obblighi posti a carico dell'utenza;
- apportare ulteriori modifiche di carattere formale, di coordinamento e di aggiornamento dei richiami normativi, finalizzate a migliorare la coerenza complessiva del testo regolamentare e a facilitarne l'applicazione.

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che: “ *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.*”

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

ESAMINATE le modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva – TARIP predisposte in sinergia con il gestore del servizio AGESP Ambiente per il Territorio Srl, riportate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenute meritevoli di approvazione;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in data 9 luglio 2026;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data 8 luglio 2026 ed è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare 1 “Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale ” in data 14 luglio 2026;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 4° Settore “Risorse Finanziarie - Tributi - Partecipazioni – Economato” in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate;
- l'art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, del comma 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 nonché dell' art.3, comma 4 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, le modifiche al *Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva del Comune di Busto Arsizio*, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. **di dare** atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare**, con effetto dal 1° gennaio 2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, del comma 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 nonché dell'art. 3, comma 4 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva del Comune di Busto Arsizio, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di trasmettere** la presente delibera al gestore dei rifiuti AGESP Ambiente per il Territorio Srl.